

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **541/1995** (ECLI:IT:COST:1995:541)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **13/12/1995**; Decisione del **15/12/1995**

Deposito del **29/12/1995**; Pubblicazione in G. U. **03/01/1996**

Norme impugnate:

Massime: **21982**

Atti decisi:

N. 541

ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), "nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno";

Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole, ancorché postuma", sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.